

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente in materia di pericolo per la pubblica e privata incolumità per l'immobile sito in Ercolano in Via Fontana n. 35

IL SINDACO

Visti gli esiti del sopralluogo effettuato in data 29/12/2024 dal personale della Polizia Municipale e dell'U.T.C. intervenuti, a seguito di segnalazione dei VV.FF. al fabbricato sito in Ercolano alla Via Fontana n. 35, così come riportati nella relazione prot. gen. 74773/2024 del 30/12/2024 - a firma dell'arch. Mandato Alessandra - che cita testualmente:

“(omissis).

Sui luoghi si rileva la presenza di diffusi fenomeni locali di degrado dei frontalini e dei sotto balconi, come da foto allegate, e in particolare, il fenomeno di distacco verificatosi sembra interessare il frontalino destro del secondo piano.

Preso atto, dalla stessa relazione di sopralluogo, che:

“L'UTC, nelle more dell'ordinanza, provvede a diffidare dall'utilizzo delle balconate ai proprietari identificati e l'attività commerciale presente su strada alla chiusura horas fino all'avvenuta certificazione dell'eliminato pericolo.”

“Alle ore 20.45 interviene sul posto altresì, sempre allertata dal comando, la squadra della Sicurezza Ambiente Napoli - di “Sicurezza e ambiente S.p.A”, che provvede alla messa in sicurezza della zona in prossimità dei distacchi di calcinacci verificatisi, transennando l'area (per un totale di 7 metri) mediante rete arancione (da cantiere) e rimuovendo i detriti presenti (rifiuti inorganici materiali pericolosi) e la precedente segnaletica”

Preso atto, altresì, che:

- La porzione del fabbricato interessata dal rilevato dissesto - censito nel N.C.E.U. al foglio 13, particella 497, è intestato alle seguenti ditte:
 - o (Locale commerciale al piano terra / sub. 5) – **Cepollaro Antonietta**,
*****;
 - o Abitazione al piano primo / sub. 24) – **Vitiello Immacolata**,
*****;
 - o Abitazione al piano secondo / sub. 25 – **Scognamiglio Maria**,
*****;
 - o Abitazione al piano secondo / sub. 28 –
*****;
- Il locale commerciale al piano strada è occupato da:
 - o **Amoroso Anna**,
*****;
*****;

Ritenuto, per tutto quanto innanzi rappresentato, di dover procedere senza indugio all'eliminazione del pericolo mediante azioni contingibili ed indifferibili a tutela della pubblica e privata incolumità, inibendo - nelle more - l'uso, a qualunque titolo, del fabbricato in questione;

Richiamato l'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., che testualmente recita “*Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione*”;

Rilevato che quanto sopra riportato determina le condizioni oggettivamente necessarie, in termini di contingibilità ed urgenza, per l'emissione di apposita ordinanza ai sensi dell'art. 54, comma 4, del sopra richiamato Decreto a tutela della incolumità pubblica e della sicurezza urbana;

Richiamato l'art. 677 del codice penale il quale stabilisce che *“il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell'edificio o della costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929”*.

O R D I N A

Ai signori:

- O Cepollaro** **Antonietta,**

*****;
- O Vitiello** **Immacolata,**

*****;
- O Scognamiglio** **Maria,**

*****7;
- O Di** **Dato** **Paolina,**

*****;
- O Amoroso** **Anna,**

*****;

in qualità di proprietari ed occupanti, **l'inibizione dell'utilizzo dei balconi sulla via Fontana e del locale commerciale in corrispondenza del dissesto**, fino all'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza;

Ai signori:

- O Cepollaro** **Antonietta,**

*****;
- O Vitiello** **Immacolata,**

*****;
- O Scognamiglio** **Maria,**

*****;
- O Di** **Dato** **Paolina,**

*****;

la messa in sicurezza “ad horas” e, comunque, in linea con eventuali atti emessi da altra autorità giudiziaria, del fabbricato in oggetto al fine di garantire la pubblica e privata incolumità con l'obbligo di esibire, a lavori ultimati, idonea certificazione redatta da un tecnico legalmente autorizzato attestante la perfetta esecuzione delle opere e l'avvenuta eliminazione di ogni pericolo e - nelle more - l'inibizione dell'uso, a qualunque titolo, dello stesso.

PREAVVERTE

- che in caso di inottemperanza della presente ordinanza, fatta salva l'informativa alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, si procederà da parte del Comune di Ercolano all'effettuazione in danno dei proprietari del complesso immobiliare in parola, delle opere necessarie alla salvaguardia della incolumità dei cittadini;
- che ogni eventuale impugnazione alla presente ordinanza va proposta nel termine di sessanta (60) giorni dalla data di notifica della stessa al competente Tribunale Amministrativo Regionale, nei termini e nei modi previsti dall'art. 133, comma 1 del Codice del processo amministrativo, o nel termine di centoventi (120) giorni sempre dalla data di notifica della stessa al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'articolo 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- che l'inosservanza di cui sopra è soggetta a sanzione amministrativa nei confronti dei proprietari ai sensi del comma 1 dell'art. 677 del codice penale, il quale testualmente recita "*il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell'edificio o della costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929*";
- **che la presente ordinanza è emanata al solo scopo dell'eliminazione del pericolo e non prevede il ripristino di quanto oggettivamente in quanto lo stesso dovrà essere richiesto con idoneo titolo edilizio da presentarsi presso lo Sportello Unico Edilizio di questo Comune.**

DISPONE

la notifica della presente ordinanza a:

- O **Cepollaro** **Antonietta,**

- O **Vitiello** **Immacolata,**

- O **Scognamiglio** **Maria,**

- O **Di Dato** **Paolina,**

- O **Amoroso** **Anna,**

Copia del presente atto va inviata:

- **alla Prefettura di Napoli;**
- **ai Carabinieri del N.O.E. di Napoli;**
- **al Commissariato di P.S. Portici - Ercolano;**
- **alla Tenenza dei Carabinieri di Ercolano;**
- **alla Polizia Municipale di Ercolano;**

L'Ufficio Tecnico Comunale ed il Comando di Polizia Municipale sono incaricati, ciascuno per la propria competenza, della esatta esecuzione della presente ordinanza.

IL SINDACO
Avv. Ciro Buonajuto

